REPUBBLICA ITALIANA	
REGIONE SICILIANA	
CONTRATTO DI CONCESSIONE, SENZA ESCLUSIVA, DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO MARITTIMO	
REGIONALE DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI (ANCHE PERICOLOSE), IN REGIME DI SERVIZIO PUBBLICO	
CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA, ATTRAVERSO NAVI RO-RO, PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE	
MARITTIMA DELLE ISOLE MINORI DELLA REGIONE SICILIA	
LOTTO CIGCUP	
Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016	
TRA	
l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con sede	
in Palermo, via, P.IVA e C.F(in seguito, "Ente Affidante" o	
"Regione Siciliana"), in persona diil quale interviene al presente contratto nella qualità	
diin seguito Amministrazione;	
Е	
Signato ail, residente in	
, via, n, in qualità di legale rappresentante dell'impresa di	
navigazione con sede in, via n,	
P.IVA e C.F, capitale sociale € numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di	
che agisce [in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa concessionaria in	
forma singola; [in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusta mandato collettivo	
speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese	
1	

costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti con atto autenticato nelle firme per Notaio	
in , Rep. /Racc. in datatra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:	
impresa;	
impresa con sede in;	
in seguito "Concessionario", o anche "Impresa di Navigazione";	
(in seguito, congiuntamente "le Parti");	
PREMESSO CHE	
- L'Amministrazione, svolte le verifiche di mercato ai sensi della Misura 2, paragrafi 4 e 6 della Delibera dell'Autorità di	
Regolazione dei Trasporti (in seguito "ART") n. 22/2019, ha acquisito da parte della predetta Autorità parere favorevole in relazione	
alla conformità della procedura a tal fine eseguita ed in ordine alla sussistenza delle condizioni per il soddisfacimento delle esigenze	
pubbliche di trasporto emerse mediante affidamento dei servizi di trasporto pubblico marittimo con procedura di gara ,	
- E' stata espletata procedura di gara, indetta mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.	
del e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n del, nonché su n. 2 quotidiani a diffusione	
nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale, ai fini dell' affidamento in concessione, senza esclusiva, dei servizi pubblici di	
trasporto marittimo regionale di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose), in regime di servizio pubblico con compensazione	
finanziaria, per la continuità marittima territoriale delle isole minori della regione Sicilia,	
- In ordine al lotto CIG", previa verifica dei requisiti generali e di capacità tecnico-finanziaria, è	
stata disposta l'aggiudicazione definitiva del predetto lotto in favore del Concessionario, ai sensi dell'art. 32, comma	
7 del D.Lgs. n. 50/2016,	
- In sede di offerta il Concessionario:	
a. ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico di gara e negli allegati posti a base di gara, ivi	
incluso lo schema del presente contratto di servizio,	
b. ha prodotto e sottoscritto per integrale accettazione il Patto di integrità, richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6	
novembre 2012 n. 190, a pena di inammissibilità alla procedura concorsuale,	
- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 de 18/04/2016 (cd. stand still), senza che siano	

pendenti ricorsi;	
- che non sussistono cause interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui al D.lgs n. 490/1994 e ss. mm. ii.,a	
carico del Concessionario,	
- che il Concessionario ha altresì prodotto:	
a. quietanza di versamento, sul capitolo in entrata n. 1729 − Capo 18 − del bilancio regionale, della somma di €,	
quale quota parte delle spese di pubblicazione inerenti la procedura di appalto richieste ai sensi del D.M. adottato in conformità	
all'art. 73, c.4, del D.lgs 50/2016 .	
b. la documentazione comprovante la disponibilità dei locali da adibire, negli approdi interessati, a strutture di accoglienza,	
informazione e biglietteria per i passeggeri,	
c. ha debitamente prodotto e sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza, ex art. 26 comma 1b) e	
comma 3 D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ,	
- con il presente contratto l'Amministrazione intende conferire alla, l'affidamento del	
servizio pubblico di trasporto marittimo regionale di passeggeri, veicoli e merci anche pericolose, in regime di servizio pubblico con	
compensazione finanziaria, con navi ro-ro per la continuità territoriale marittima relativa al lotto, CIG	
CUP, secondo quanto previsto nella Determina a contrarre n del	
TUTTO CIÒ PREMESSO,	
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue	
Articolo 1	
Oggetto e finalità del contratto	
Il presente contratto regola l'esercizio in concessione, senza esclusiva, del servizio pubblico di trasporto marittimo regionale di	
passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose), in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria , con navi ro-ro, per la	
continuità territoriale marittima delle Isole minori della Sicilia, relativo al lottoCIG	
I servizi di trasporto pubblico devono essere erogati secondo gli obblighi di servizio pubblico (OSP) indicati nel Capitolato tecnico	
(Allegato 2. X), nonché alle condizioni migliorative contenute nell'Offerta tecnica presentata dal Concessionario (Allegati 3.1, 3.2,	
3.3 e 3.4).	
3	

Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutte le	
attività connesse e strumentali e degli oneri di manutenzione e supporto tecnico delle unità navali e delle attrezzature terrestri di	
competenza del Concessionario, per il periodo indicato di durata del contratto.	
Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e strumentali, l'Impresa di Navigazione assume a proprio	
carico i rischi commerciali ed industriali per come regolati dall'Allegato 4.3 al presente contratto di servizio.	
Il Concessionario è tenuto ad eseguire il servizio pubblico con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà	
ricorrere al subcontratto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal Capitolato tecnico	
e dall'Offerta.	
Il Concessionario si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e i servizi	
complementari, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione del contratto, in conformità al Capitolato	
tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Affidante	
 e ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.	
I servizi di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto dovranno essere realizzati nell'integrale rispetto delle regole tecniche di	
corretta esecuzione; il Concessionario dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la	
normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.	
Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla	
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme generali in materia di	
sicurezza.	
Articolo 2	
Caratteristiche del servizio - Mezzi Nautici -Sistema Tariffario - Gestione dei titoli di viaggio in fase di subentro al precedente	
gestore	
2.1 Caratteristiche del servizio.	
Il servizio dovrà essere svolto in conformità al Programma di esercizio previsto nel Capitolato Tecnico (Allegato 2) relativo al	
lotto ed a quanto previsto dall'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (Allegato 3. 1).	
2.2. Sistema tariffario.	
4	

Le tariffe massime che potranno essere applicate all'utenza per il servizio oggetto del presente contratto sono riportate nel Capitolato	
tecnico, come integrato o modificato in base alla (eventuale) offerta migliorativa in sede di gara (Allegato 3.2). I relativi valori	
 rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti portuali, e	
saranno aggiornati in base al tasso programmato d'inflazione, così come stabilito nel Documento di Economia e Finanza (DEF in sede	
di verifica del PEF al termine dell'affidamento e conteggiati nella revisione finale del corrispettivo).	
L'impatto della variazione del costo del carburante è incluso nella formula di aggiornamento del sussidio cosi come indicato	
dall'Allegato 4.1 del presente contratto cui si rimanda.	
L'impresa di Navigazione si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle prestabilite, anche a carattere occasionale. Potrà	
applicare anche tariffe inferiori, sopportandone interamente il relativo onere.	
2.3 Mezzi nautici.	
Il Concessionario deve impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, mezzi navali con caratteristiche tali	
da rispettare i requisiti tecnici minimi posti dal Capitolato tecnico relativo al lotto, come eventualmente integrati e	
risultanti dalla offerta tecnica (Allegato 3.3).	
Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici minimi del Capitolato tecnico, eventuali variazioni delle unità navali impiegate	
dovranno essere comunicate preventivamente e sottoposte all'autorizzazione dell'Ente affidante.	
2.4. Gestione dei titoli di viaggio in fase di subentro al precedente gestore.	
Il Concessionario, in fase di subentro al precedente gestore, si obbliga a collaborare, negoziare e disciplinare con quest'ultimo, sotto la	
vigilanza dell'Ente affidante, le condizioni che assicurino, per quanto più possibile e al fine di garantire l'utenza, la validità dei titoli di	
viaggio del gestore uscente, le modalità di sostituzione degli stessi, le eventuali compensazioni agli utenti.	
Parimenti, alla scadenza del presente contratto, il Concessionario si obbliga a collaborare, in fase di subentro, con l'eventuale nuovo	
gestore del servizio, assicurando ogni utile forma di leale cooperazione, nonché a garantire la validità dei titoli di viaggio	
eventualmente emessi e non utilizzati dagli utenti alla data di scadenza del presente contratto.	
Articolo 3	
Durata di efficacia del Contratto e degli obblighi oggetto di Concessione	
Il presente contratto è efficace per il Concessionario dal momento della stipula, mentre lo sarà per l'Ente affidante solo a seguito della	
5	

avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle	
prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio da parte del RUP del certificato di ultimazione delle prestazioni.	
Gli obblighi oggetto di Concessione hanno la durata di mesi 60, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione, formalmente	
comunicata dal RUP.	
 Trascorsi 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, qualora il Concessionario non provveda ad avviare le prestazioni	
 senza giustificato motivo, l'Ente Affidante avrà facoltà di risolvere il presente contratto e provvedere ad affidare il servizio ad altro	
 operatore, senza che l'Impresa di Navigazione possa nulla pretendere.	
Articolo 4	
 Obblighi di servizio pubblico – Interruzioni e sospensioni del servizio	
 – Naviglio sostitutivo - Informazioni al pubblico	
4.1 Ai sensi dell'art. 4 del Reg. n. 3577/92 gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle esigenze	
pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle	
 tariffe da applicarsi ed ai navigli da utilizzarsi.	
Il Capitolato tecnico, come integrato dal Programma di esercizio, dal Sistema tariffario e dalla tipologia di Naviglio contenuti	
nell'offerta tecnica (Allegati 3.1, 3. 2, 3.3 e 3.4) definisce, nello specifico, gli obblighi attinenti alla regolarità, continuità e frequenza	
dei servizi di trasporto oggetto della presente concessione nonché il relativo sistema tariffario.	
La prestazione del servizio di trasporto non può essere interrotta, né variata o sospesa dall'Impresa di Navigazione per nessun motivo.	
 4.2 Interruzioni o sospensioni del servizio sono ammesse:	
 per cause di forza maggiore, quali: impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di avverse condizioni	
 meteorologiche o del mare, sospensioni disposte dalle pubbliche Autorità per motivi di ordine e sicurezza anche sanitaria,	
manifestazioni, attentati, calamità naturali ed eventi non evitabili da cui discenda l'impossibilità o il divieto di svolgimento del	
servizio oggetto di Concessione,	
per impreviste avarie tecniche del naviglio, manutenzioni o altri fermi tecnici.	
L'omissione di corse deve essere opportunamente motivata da parte dell'Impresa di Navigazione alla Regione, entro il primo giorno	
lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro 30 giorni dall'evento, la Regione ha facoltà di richiedere ulteriori	
6	

informazioni, avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza, contestare la natura di evento straordinario.	-
La Regione svolge tutti gli opportuni accertamenti per valutare la stretta pertinenza ed effettiva ostatività dell'evento rispetto	
all'esecuzione del servizio.	
 La mancata effettuazione del servizio o la cancellazione di corse per i motivi sopra specificati comporta la decurtazione del	
corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 14.	
Il mancato svolgimento dei servizi per cause non riconducibili a quelle sopra indicate dà luogo alle penali previste all' art. 14 e salvo	
quanto previsto all'art. 17.	
In caso di sciopero del proprio personale l'Impresa di Navigazione è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato	
3.4 al presente contratto, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".	
 La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.	
4.3 Naviglio e servizio sostitutivo: In caso di fermo per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, oppure per avaria tecnica o altre	
 cause di fermo tecnico che impediscano la operatività e funzionalità del mezzo, è fatto onere al Concessionario immettere in	
servizio un mezzo navale avente caratteristiche tecniche e funzionali equiparabili, che in ogni caso soddisfi i tempi di percorrenza	
massimi della traversata. In tali casi il mezzo sostitutivo deve essere reso disponibile per il servizio entro le 96 ore successive	
 all'evento o nel minor tempo previsto nell'offerta tecnica del concessionario.	
 L'eventuale impiego di una nave sostitutiva con caratteristiche tecniche non conformi alle prescrizioni tecniche richieste, o con	
prestazioni funzionali non soddisfacenti i tempi di percorrenza massimi della traversata e la capacità minima di trasporto deve sempre	
essere autorizzata dall'Amministrazione.	
Si applicano in ogni caso le condizioni minime previste dalla Misura 5, punto 7, lett. c) e d), dell'Allegato A alla Delibera ART n.	
96/2018.	
Le manutenzioni programmate che comportano la sosta delle unità navali offerte per il servizio dovranno essere effettuate	
esclusivamente nel periodo ottobre – aprile, salvo i casi di oggettiva impossibilità dimostrabile, previa comunicazione all'Ente	
affidante e fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio con le modalità sopra previste.	
4.4. Informazioni al pubblico: il Concessionario deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui Capo II	
dell'Allegato A alla Delibera ART n. 96/2018 con le modalità ivi previste, nonché darne tempestiva comunicazione alla Regione e agli	
7	

 Enti territoriali interessati. Il mancato rispetto dei predetti obblighi di informazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione	
di una penale secondo quanto previsto dall'art. 16 al presente contratto.	
Articolo 5	
Politica della Qualità - Carta dei Servizi – Obblighi in caso di disservizi - Obblighi verso le PMR- Accessibilità commerciale -	
Servizi a terra	
5.1 Politica della Qualità: il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai	
seguenti fattori di qualità:	
- regolarità e puntualità del servizio;	
- informazioni all'utenza e trasparenza	
 - accessibilità commerciale;	
- pulizia e confort dei mezzi;	
 - accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento a PMR).	
 I livelli minimi qualitativi richiesti al Concessionario, le modalità di monitoraggio e verifica del loro rispetto da parte dell'Ente	
Affidante, il sistema di penali da applicarsi nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi sono definiti nell'Allegato 5, ai sensi della	
Misura 2 dell'Allegato A alla Delibera ART 96/2018, cui si fa rinvio.	
5.2 <u>Carta dei Servizi</u> : La Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto elaborate dal Concessionario sulla base dello	
"Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M.	
30/12/1998 e ss.mm.ii., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2,	
comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244, costituiscono allegato al presente contratto (Allegato 6).	
Il Concessionario aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi, provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e	
dandone formale comunicazione all'Amministrazione Affidante. Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere	
comunicate all'utenza ed all'Amministrazione committente con le stesse modalità. In caso di inosservanza si applicano le penali	
previste all'art 14.	
Il Concessionario aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal	
presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.	
8	

 COLUMN IN THE COLUMN AND THE COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
 5.3 Obblighi in caso di disservizi: in caso di ritardo il Concessionario informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di	
 arrivo non appena tale informazione è disponibile. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, l'Impresa di	
 Navigazione compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.	
 Il concessionario dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del	
 presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli	
 obblighi previsti in caso di disservizi. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di	
trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi, di cui al precedente articolo.	
Si rinvia al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai	
diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina	
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n.	
2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.	
5.4 Obblighi verso le PMR: le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale	
integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco	
facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali dovranno possedere gli specifici requisiti minimi richiesti per	
l'accesso e la permanenza a bordo senza discriminazioni nel Capitolato tecnico e, comunque, le dotazioni di bordo per l'accesso e la	
 permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.lgs 45/2000 e s.m.i., Linee Guida	
PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del	
04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).	
In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta nonché al	
 rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto	
divieto al Concessionario per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:	
- di non accettare una prenotazione o di non emettere un biglietto;	
- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto	
valido o di una prenotazione.	
9	

Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.	
In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il Concessionario è tenuto a fornire	
 gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato 7 al presente contratto, recante "Assistenza PMR e formazione", per salire	
 sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.	
A bordo delle navi il Concessionario fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza prevista	
all'Allegato 7 citato.	
Il Concessionario ha l'obbligo, altresì, di cooperare con gli Enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza specifica alle	
persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:	
a) l'assistenza è fornita a condizione che la richiesta e il tipo di assistenza specifica necessaria per la persona a mobilità ridotta sia	
 comunicata con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo al Concessionario anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il	
biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione su- gli orari dei viaggi	
successivi;	
b) il Concessionario adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da persone con	
disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;	
 c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), il Concessionario fa tutto il possibile per garantire che	
l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere	
dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;	
d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato almeno 30	
(trenta) minuti prima dell'orario di partenza pubblicato;	
e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un animale da assistenza, tale animale viene sistemato a	
condizione che venga fornita notifica al Concessionario, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili	
in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.	
Il Concessionario, inoltre:	
- assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta,	
fornendo una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato 7;	
10	

- assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno	
corsi di aggiornamento in materia.	
A tal fine, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del Contratto o, nel caso di nuovi	
dipendenti, entro sei mesi dall'assunzione.	
Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la	
movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito dal Concessionario, che si	
 adopererà a fornire, ove possibile, rapidamente attrezzatura di sostituzione.	
I contenuti del presente articolo devono essere recepiti integralmente nelle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e	
merci e nella Carta dei Servizi.	
 Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la	
 navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i, nonché al Regolamento UE (1177/2010) che	
 modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal	
d.lgs. 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle viola- zioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) che	
 modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne".	
5.5. Accessibilità commerciale: il Concessionario è obbligato a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio come da	
offerta tecnica, nel rispetto dei livelli minimi di accessibilità commerciale indicati nel Capitolato tecnico.	
5.6 Servizi a terra: il Concessionario deve disporre, dalla data di avvio e per tutta la durata del servizio, nei porti di approdo, di	
idonee strutture (in proprietà o con altro titolo giuridico valido), adeguatamente attrezzate per l'accosto dei mezzi (banchine); con	
 ubicazione delle biglietterie e dei punti di ricovero per i passeggeri nelle immediate vicinanze degli accosti stessi.	
Articolo 6	
Corrispettivo a compensazione, modalità di pagamento e fatturazione - Premialità – Sovracompensazioni -	
Sottocompensazioni	
6.1 Per la durata di svolgimento della concessione, al Concessionario è dovuto un corrispettivo massimo a compensazione dei costi per	
l'assunzione degli obblighi di servizio pubblico al netto dei ricavi, pari a complessivi €, oltre Iva come per legge,	
calcolato secondo quanto previsto dalla Misura 8 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019.	
11	

Al Concessionario è altresì attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.	
Sull'importo complessivo da corrispondere verrà operata, per le attività di vigilanza e di monitoraggio delle prestazioni contrattuali,	
una detrazione nella misura del 2 (due) per mille. Tale detrazione sarà operata all'atto dell'adozione della determinazione di impegno	
di spesa.	
Il Concessionario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte	
le attività necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutte le attività	
necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Amministrazione Affidante e gli interventi di manutenzione ordinaria sugli	
approdi di riferimento come specificato nel Capitolato tecnico, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.	
Il Concessionario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di	
qualunque genere dei corrispettivi (diversi da quelli conseguenti alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in	
concessione, di cui nell'Allegato 4.1) nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per	
qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione Affidante.	
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento	
delle attività pattuite.	
Rimangono altresì a carico del Concessionario le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque	
denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.	
6.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente di seguito indicato, intestato al Concessionario	
e dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010:	
Numero c/c:, Banca:, Agenzia: - , ABI: , CAB: , CIN:	
, IBAN:	
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Concessionario dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente	
innanzi indicato sono: Cognome e nome:, Data e luogo di nascita:, Indirizzo di	
residenza:, Codice fiscale:	
I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia	
delle Entrate, al Co- dice Univoco Ufficio IPA [●][●][●][●].	
12	

Le fatture elettroniche dovranno:	
- essere intestate a:;	
- riportare il C.I.G., il C.U.P. e il numero di ordine che sarà indicato dall'Ente Affidante.	
[nel caso in cui il Concessionario fosse un R.T.I.] I pagamenti saranno effettuati dall'Ente Affidante in favore della mandataria.	
Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014.	
Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Concessionario emette, con cadenza trimestrale, fattura posticipata rispetto	
all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un quarto dell'importo annuale di riferimento, con applicazione	
dell'aliquota Iva come per legge. La liquidazione delle somme in acconto avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento	
al protocollo della fattura e previa acquisizione da parte dell'Ente Affidante del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC,	
che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli	
obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e suoi allegati.	
Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30,	
comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La	
ritenuta verrà liquidata dall'Ente Affidante solo al termine del contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa	
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
Le somme trattenute verranno liquidate a titolo di saldo final, previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi e previa	
verifica della eventuale sussistenza di sovracompensazione, di cui al successivo punto 6.4.	
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Concessionario	
può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel Contratto e nella documentazione di gara. Qualora il	
Concessionario sia inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice ed	
unilaterale dichiarazione dell'Ente Affidante.	
L'Amministrazione Affidante avrà inoltre il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di	
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.	
6.3 Premialità. Qualora siano state conseguite le efficienze gestionali di cui all'Allegato 4.1, al Concessionario sarà attribuita la	
premialità determinata dalla differenza tra l'aumento dei ricavi al netto della compensazione pubblica e la diminuzione dei costi	
12	

operativi nel periodo regolatorio che non è sottoposta al recupero del riequilibrio economico – finanziario, nella misura stabilita in	
detto Allegato 4.1.	
6.4 Sovracompensazioni – Sottocompensazioni	
In conformità con quanto riportato nell'allegato 4.1, le eventuali sovra compensazioni e sotto compensazioni saranno così	
disciplinate:	
dopo il primo periodo regolatorio:	
a) in caso di sovra-compensazione la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nel precedente anno del	
periodo regolatorio e alla riduzione delle somme per il successivo periodo regolatorio, con valorizzazioni e modalità temporali che	
permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;	
b) in caso di sotto-compensazione, posta la verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata in precedenza, si procederà	
alla ridefinizione del perimetro dei servizi e/o del sistema tariffario per il successivo periodo regolatorio, secondo importi e modalità	
temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento. Sono esclusi aumenti della	
misura della compensazione massima determinata nel contratto di servizio;	
dopo il secondo ed ultimo periodo regolatorio:	
c) in caso di sovra-compensazione la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del	
periodo regolatorio a valere sull'ultima rata da riconoscersi al gestore o, ove non capiente a sufficienza, sulla garanzia prestata ex art.	
103 del Codice dei Contratti, per un importo tale da permettere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario	
dell'affidamento;	
d) in caso di sotto-compensazione, posta la verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata in precedenza, si procederà	
all'erogazione di una compensazione integrativa "una tantum" alla fine dell'affidamento, secondo importi e modalità che permettano	
la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento.	
Articolo 7	
Divieto di modifiche del Concessionario e varianti dell'Ente Affidante	
Nessuna variazione o modifica a quanto stabilito dal Contratto può essere introdotta dal Concessionario se non preventivamente	
autorizzata dall'Ente Affidante.	
14	

L'Amministrazione può richiedere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 175 del Codice dei contratti.	
Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario accetta di eseguire, senza compenso aggiuntivo, tutte le variazioni di carattere	
non sostanziale a carattere permanente o temporaneo al programma di esercizio che siano ritenute opportune dall'Ente Affidante	
purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori	
oneri. Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con	
 le modalità previste dal presente atto e in ossequio a quanto previsto all'art. 175 del Codice dei contratti.	
In relazione a mutamenti, in aumento o in diminuzione, della domanda di mobilità dei passeggeri e/o di trasporto autoveicoli e merci,	
quali risultanti dai sistemi di monitoraggio previsti dal presente appalto e/o da nuove e/o maggiori offerte di servizi di trasporto a	
libero cabotaggio presenti nel mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 175, c.4, del Codice dei Contratti, di	
imporre al concessionario l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del dieci per cento	
dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.	
Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi di trasporto marittimo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di	
prorogare la durata degli affidamenti in concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per	
l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il concessionario è tenuto	
 all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
Articolo 8	
Obblighi del Concessionario in materia di contribuzione, assistenza e previdenza	
Il Concessionario dovrà rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le	
 prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali , e in tal senso si obbliga ad ogni effetto di	
legge.	
Il Concessionario è tenuto, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ad applicare nei confronti dei lavoratori un	
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle	
condizioni stabilite dallo Stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7	
dicembre 1992 (cabotaggio marittimo).	
Il Concessionario assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare	
15	

assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei	
dipendenti. Il Concessionario assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione	
infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. Il Concessionario assume inoltre	
l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel	
pieno e assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.	
Il Concessionario assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, designando e preponendo un proprio	
fiduciario incaricato di dirigere le prestazioni inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri	
dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell'Ente Affidante, il quale	
resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal Concessionario. Tutte le	
spese derivanti al Concessionario per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che	
comunque potessero far capo al Concessionario per l'organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e	
amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo di contratto.	
L'Ente Affidante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, anche a in qualunque momento e con le modalità che	
riterrà più opportune l'esatto adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario e previo invito ad ottemperare	
entro i venti giorni successivi, si applica la disposizione di cui all' art. 30, c. 6 del Codice degli appalti, e le somme erogate	
direttamente dall'Amministrazione per la corresponsione delle retribuzioni sono detratte dagli importi da corrispondersi al	
Concessionario.	
Articolo 9	
Clausola sociale	
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, il Concessionario si obbliga ad assumere senza soluzione di continuità il personale	
amministrativo e quello di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. alle	
dipendenze del gestore uscente e già assegnato in via prevalente all'esercizio delle linee di trasporto oggetto della presente	
concessione, con esclusione del personale di livello dirigenziale o equiparato, nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento	
europeo, nel rispetto degli artt. 323 e ss. del Codice.	
16	

Il trasferimento è operante nei limiti del personale previsto dalle tabelle di armamento e di quello, di terra e imbarcato, previsto dalle	
tabelle di esercizio in rapporto al numero dei passeggeri per garantire lo svolgimento a bordo dei servizi di ristorazione, alberghieri e	
di ricettività. Al personale trasferito sarà garantita l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n.	
81.	
L'inadempimento di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto.	
Articolo 10	
Responsabilità	
Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, il Concessionario è responsabile, verso l'Ente Affidante, della corretta esecuzione	
del servizio pubblico di trasporto secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo del Concessionario eliminare, anche in corso	
d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.	
Il Concessionario è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato, e pertanto dovrà adottare tutti i	
provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in	
tutte le operazioni connesse al Contratto.	
È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione affidante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per	
danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio di questo Contratto e contro azioni legali derivanti da	
 richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.	
Il Concessionario, altresì, si obbliga a manlevare l' Amministrazione Affidante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti	
terzi, compresi i dipendenti del Concessionario e/o subfornitori.	
Il Concessionario si obbliga a risarcire l' Amministrazione Affidante per i danni, le perdite di beni o la distruzione di beni di proprietà	
dello stesso e che siano imputabili direttamente al Concessionario e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.	
Il Concessionario, inoltre, assume la responsabilità per danni causati all'Amministrazione Affidante o terzi imputabili a difetti	
gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.	
Il Concessionario risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Affidante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi	
natura derivanti da violazione da parte del Concessionario, e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici,	
ordini di autorità o Enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.	
17	

Articolo 11

Garanzie e Assicurazione	
A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il Concessionario produce garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice	
dei contratti, conforme allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31	
recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e	
104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", costituita mediante fideiussione n del	
rilasciata dalla società/dall'istituto, per un importo pari a €	
, con durata fino a	
La citata garanzia dovrà comprendere anche la ripetizione della eventuale sovracompensazione finanziaria, accertata secondo le	
modalità di cui all'Allegato 4.1 alla fine dell'ultimo periodo regolatorio, qualora di importo eccedente rispetto al saldo da erogarsi al	
Concessionario.	
La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art.	
1944 c.c., 1945 c.c. e dell'art. 1957 c.c., sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.	
L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.	
In caso di escussione di tale fideiussione, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il	
termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.	
Il Concessionario produce altresi la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n, sottoscritta in data	
, rilasciata dalla società/dall'istituto, per un importo pari a €	
, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente dal concessionario medesimo,	
dai suoi dipendenti/ collaboratori/fornitori lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni trasportati nell'esecuzione dei servizi oggetto del	
Contratto.	
Articolo 12	
Controlli e vigilanza sull'esecuzione del Contratto	
In qualsiasi momento, e anche senza preavviso, l'Amministrazione Affidante si riserva di effettuare, anche a mezzo di Autorità e	
terzi, verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti	

contrattuali allegati nonché nel Capitolato tecnico.	
Il Concessionario, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e	
controlli da parte dell'Ente Affidante, che a tale scopo ha libero accesso, anche a mezzo di Autorità e terzi, ai mezzi navali nonché	
alle biglietterie e agli uffici dell'Impresa di navigazione adibiti all'esecuzione del servizio, nonché alla documentazione concernente i	
dati, anche finanziari, e le comunicazioni previste dal presente contratto.	
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo	
restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior	
danno, il Concessionario deve provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il	
termine a tal fine indicato dall'Ente Affidante.	
I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione Affidante, pur con esito positivo, non liberano il Concessionario dagli	
obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.	
In ogni caso, il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i	
documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.	
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle	
prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dall'Amministrazione a seguito della ultimazione delle medesime	
prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato tecnico.	
Articolo 13	
Subappalto	
Il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.	
(IN ALTERNATIVA)	
Il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:	
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa verifica dell'Ente Affidante, nel rispetto dell'art. 174 del Codice dei Contratti e	
19	
19	

	delle ulteriori condizioni, limiti e modalità previsti dal Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico.	
	Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente Affidante, per l'esecuzione delle attività oggetto di	
	subappalto, sollevando l'Ente Affidante medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da	
	terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.	
	Articolo 14	
	Riduzioni e Penali	
	Il Concessionario dovrà adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali contenute nel presente documento e nei documenti	
	contrattuali allegati.	
	Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno per l'Amministrazione Affidante nonché i risarcimenti e/o	
	indennizzi dovuti all'utenza in base alla relativa normativa, in caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata	
	effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato tecnico e	
	dall'offerta tecnica, l'Amministrazione Affidante applicherà al Concessionario:	
	- una riduzione del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario	
	migliatico moltiplicato per le miglia omesse) qualora non venga effettuata la corsa per le cause di forza maggiore di cui al precedente	
	art. 4.2, o venga percorso, per le medesime cause, un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente Contratto;	
	- una riduzione pari al corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario migliatico moltiplicato per le	
-	miglia omesse), qualora non venga effettuata la corsa per avaria tecnica o per altri motivi di fermo tecnico o venga percorso, per le	
	medesime cause, un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente Contratto;	
	- una penale di € 30.000 per ogni 24 ore di ritardo in caso di violazione dell'obbligo di rendere disponibile il mezzo sostitutivo entro le	
	96 ore successive all'evento di avaria o fermo tecnico (o entro il minor tempo offerto in fase di gara), o per l'utilizzo non	
	autorizzato, oltre tale termine, di mezzo sostitutivo non avente le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato tecnico,	
	- una penale di € 10.000,00 per la mancata effettuazione di ogni corsa prevista nell'offerta tecnica in caso di sciopero,	
	- una penale da € 5.000,00 a € 50.000,00, a seconda della gravità e reiterazione, per ogni violazione delle disposizioni di servizio	
	dell'Ente appaltante e degli obblighi di leale collaborazione e di informazione all'Ente affidante in ordine a circostanze e fatti incidenti	
-	sul regolare svolgimento dei servizi e sulla conformità degli stessi ai contenuti del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica presentata	
	20	

dal Concessionario,	
- le ulteriori penali previste nell'Allegato 5 inerente le Condizioni minime di qualità dei servizi, secondo le modalità e	
nella misura in esso indicate.	
Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvede a inoltrare l'avviso di contestazione entro quarantacinque giorni	
dalla data di accertamento della medesima. Il Concessionario potrà produrre le proprie controdeduzioni, entro venti giorni dalla data di	
ricevimento del suddetto avviso.	
Ove non ritenute valide o condivisibili, L'Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, provvederà ad	
applicare la dovuta penalità.	
Qualora le penali sopra indicate comminate siano superiori al 10% del corrispettivo stimato del Contratto, l'Amministrazione ha	
facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ferma rimanendo la facoltà di agire nei confronti del	
Concessionario per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.	
In tutti gli ulteriori casi di ritardato adempimento o di inadempimento, accertati dall'Amministrazione rispetto alle obbligazioni	
assunte con il presente Contratto e/o ai tempi e ai modi per l'espletamento di una prestazione in base a disposizioni e/o ordini di	
servizio, l'Amministrazione applicherà una penale tra 0,3% e 1% dell'importo netto contrattuale.	
L'importo delle penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota	
parte.	
Articolo 15	
Esecuzione in danno	
 È facoltà dell' Amministrazione Affidante, nel caso in cui il Concessionario o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di	
eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità -	
l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi	
e i danni eventualmente derivati.	
In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l' Amministrazione Affidante si	
riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente	
Contratto.	
21	

Ai sensi dell'art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, l' Amministrazione Affidante può avvalersi per l'esecuzione in danno della	
 garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del	
servizio.	
Nei suddetti casi, l' Amministrazione Affidante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della	
risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune	
 compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e	
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.	
Articolo 16	
Obblighi di contabilità regolatoria e separazione contabile – Monitoraggio delle prestazioni contrattuali – Monitoraggio	
economico gestionale – Verifica dell'equilibrio economico-finanziario	
16.1 Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile.	
l'Impresa di Navigazione deve conformarsi a quanto previsto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019. In	
particolare, l'Impresa di Navigazione adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di	
 cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e alloca, secondo i criteri definiti nella Misura 4 del	
predetto Atto di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio.	
 il Concessionario è tenuto ad adempiere altresì ai connessi obblighi di comunicazione periodica e rendicontazione ai sensi di quanto	
previsto nella predetta Misura 4. A tal fine, ai sensi dei punti 11, 12 e 13 trasmette gli schemi di contabilità regolatoria e di	
rendicontazione corredati da una relazione illustrativa nonché la certificazione della società di revisione, all'Amministrazione entro	
60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.	
16.2 Monitoraggio delle prestazioni contrattuali e monitoraggio economico gestionale.	
In conformità a quanto previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), il Concessionario dovrà dotarsi di un sistema di	
monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio,	
per l'acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri	
 trasportati su ogni singola corsa, le eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.	
A decorrere dall'attivazione del servizio il Concessionario deve inviare all'Amministrazione con cadenza trimestrale una	
22	

comunicazione dei dati mensili del venduto che individui, per ciascuna categoria tariffaria applicata comprese le gratuità, il numero di	
titoli venduti.	
Ogni anno, entro 60 giorni dalla sua approvazione, il Concessionario dovrà inviare copia del Bilancio a norma di legge.	
La Nota Integrativa al Bilancio dovrà contenere per i servizi relativi al presente contratto l'indicazione della forza media del personale	
impiegato suddivisa per qualifica.	
In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente Contratto da parte della Società concessionaria, questa deve tenere	
una contabilità analitica del ramo di azienda individuato come preposto all'esercizio dei servizi di trasporto marittimo oggetto del	
presente Contratto ed evidenziare nei bilanci i costi e i ricavi di competenza del ramo di azienda.	
Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione, su base mensile, le informazioni di cui all'Allegato 8 "Monitoraggio del	
servizio". Le informazioni saranno comunque disponibili presso l'Impresa di Navigazione a partire dal giorno successivo a quello	
dello svolgimento del servizio.	
16.3 Verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in concessione.	
Al termine di ciascun periodo regolatorio, l'Amministrazione appaltante procederà, ai sensi della Misura 18 dell'Atto di regolazione di	
cui all'Allegato A alla Delibera ART. 22/2019, alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in concessione e	
alle variazioni previste al punto 4 di tale Misura 18, secondo le tempistiche e modalità riportate nell'Allegato 4.1., al fine di rilevare	
eventuali sovracompensazioni o sotto-compensazioni.	
Al termine del periodo regolatorio finale eventuali sovracompensazioni saranno recuperate attraverso i ratei contrattuali di saldo e, ove	
non sufficienti, attraverso escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 11.	
 Articolo 17	
Risoluzione e clausola risolutiva espressa	
Qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto è risolto di	
diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.; a spese e in danno della stessa.	
Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in danno dell'aggiudicatario del	
contratto:	
23	

l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;	
2. la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dalle Autorità	
preposte;	
3. la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali	
aventi caratteristiche equivalenti o superiori;	
4. l'interruzione continuativa dei collegamenti;	
5. il protratto esercizio dei servizi con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico;	
6. il subappalto totale, o parziale del servizio in assenza delle condizioni di cui all'art. 174 del Codice dei Contratti, o la cessione	
del contratto;	
7. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza	
nei luoghi di lavoro, accertata dalle competenti Autorità;	
8. la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, propedeutiche all'esercizio delle attività	
oggetto del Contratto;	
9. la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto	
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;	
10. la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni	
equivalenti a carico della Società;	
11. l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto	
2010, n. 136;	
12. la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fomite alla S.A.;	
13. l'applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto,	
14. mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 9.	
In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto che si protragga oltre il termine non	
inferiore a giorni 20 che verrà assegnato dalla S.A. – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata – per porre fine	
all'inadempimento, la S.A. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 C.C., di risolvere il contratto. La risoluzione del contratto sarà	
24	

comunicata alla Società da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante	
posta certificata. La Società resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo	
sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.	
In caso di risoluzione anticipata del contratto, la S.A. incamererà la cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A.	
nei confronti del Concessionario, in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV,	
Capo I del Codice della Navigazione, prevalente su ogni altro.	
Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e	
puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori	
costi per il nuovo espletamento della gara.	
Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
In conseguenza della risoluzione del Contratto, il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Amministrazione	
rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e	
 garanzie di cui sopra rilasciate dal Concessionario fossero state veritiere, complete, corrette e accurate.	
garanzie di cui sopra rilasciate dal Concessionario fossero state veritiere, complete, corrette e accurate. Articolo 18	
Articolo 18	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici.	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico.	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo. Resta salvo quanto previsto agli artt. 107 e 175	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo. Resta salvo quanto previsto agli artt. 107 e 175 del Codice dei contratti pubblici.	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo. Resta salvo quanto previsto agli artt. 107 e 175 del Codice dei contratti pubblici. Articolo 19	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo. Resta salvo quanto previsto agli artt. 107 e 175 del Codice dei contratti pubblici. Articolo 19 Regolarità fiscale	
Articolo 18 Cessazione - revoca e subentro - Sospensione La cessazione e revoca della concessione sono regolate ai sensi dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici. Dalla data di comunicazione della cessazione o revoca, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Affidante e alla continuità del servizio pubblico. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il Concessionario, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Società nel relativo periodo. Resta salvo quanto previsto agli artt. 107 e 175 del Codice dei contratti pubblici. Articolo 19 Regolarità fiscale	

	comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:	
	- l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;	
	- l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento	
	medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove	
	applicabile e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente	
	Contratto.	
	Articolo 20	
	Divieto di cessione del Contratto – Cessione dei crediti	
	È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di	
	ramo d'azienda e negli altri casi in cui quest'ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità	
	giuridica.	
	Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione	
	relative all'impresa contraente, si applica l'art. 175 del Codice dei contratti. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la	
	risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.	
	È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei	
	Contratti.	
	Articolo 21	
	Modifiche degli assetti proprietari – Obblighi dell'Impresa di navigazione quale gestore uscente	
	Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti	
	proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.	
	Il Concessionario, nel momento in cui il servizio è in scadenza, o già scaduto, ma in regime di proroga, e oggetto di nuova procedura	
	di affidamento da parte dell' Amministrazione, assume tutti gli obblighi di collaborazione e informazione necessari	
	all'Amministrazione per predisporre la nuova procedura di affidamento, tra questi quelli previsti dall'Atto di regolazione di cui	
-	all'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e ss.mm.ii., Misura 14 punto 2 e quelli ad essi strumentali.	
		-
	26	

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Ente Affidante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Affidante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Articolo 23 Trasparenza e accesso al dato Sono accessibili a chiunque, e pubblicati sul sito internet dell'Ente Affidante e dell'Impresa di Navigazione, almeno i seguenti Contratto di servizio comprensivo di tutti gli allegati, escludendo i contenuti sensibili di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali; schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati in forma sintetica; indagini sulla domanda di mobilità potenziale; Carte della qualità dei servizi; relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche; il numero di reclami ricevuti dall'Ente Affidante. Il piano di accesso al dato è allegato al presente Contratto di servizio e redatto secondo le modalità previste dalla Delibera ART 96/2018. L'Impresa di Navigazione è obbligata a comunicare all'Ente Affidante ogni informazione e dato che consenta la pubblicazione da parte dello stesso di tutto quanto previsto dalla Delibera ART citata o da altre disposizioni regionali vigenti.

Articolo 24

Obblighi di riservatezza Il Concessionario dovrà mantenere strettamente riservati tutte le informazioni di carattere tecnico- gestionali relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del Con tratto. Il Concessionario risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori e assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Il Concessionario deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati dall'Ente Affidante al Concessionario, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Ente Affidante e devono essere restituiti allo stesso Ente Affidante al completamento dei servizi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà dell'Ente Affidante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dall'Ente Affidante successivamente in relazione all'erogazione dei servizi rimarranno di proprietà dell'Ente Affidante. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Ente Affidante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Concessionario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta. Il Concessionario dovrà garantire all'Amministrazione che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad esso consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e 28

	commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.	
	Al Concessionario è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Ente Affidante e/o di spendere lo stesso nome dell'Ente	
	Affidante presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di rilasciare	
	comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dell'Ente Affidante.	
	Articolo 25	
	Brevetti e diritti d'autore	
	Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che	
	violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.	
	Il Concessionario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Ente Affidante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da	
	terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni	
	intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal Concessionario medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da	
	terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.	
	Il Concessionario garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo e il pacifico godimento dei prodotti, dei	
	mezzi utilizzati per l'esecuzione del Capitolato tecnico, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software eventualmente	
	utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.	
	Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente Affidante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti o	
	indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e	
	forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, il Concessionario manleva e tiene indenne fin d'ora l'Ente	
	Affidante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali,	
	che l'Ente Affidante fosse in ogni caso chiamato ad assumere.	
	L'Ente Affidante si obbliga a informare prontamente per iscritto il Concessionario delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al	
	precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Ente Affidante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in	
	cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato.	
-		
	29	

Articolo 25	
Spese, imposte e tasse	
Sono a carico del Concessionario:	
- le spese per la pubblicazione sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani del Bando e degli altri documenti di gara ai sensi	
dell'art. 5, co 2 del D.M. 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi	
di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016, nella misura determinata dal Disciplinare di gara"	
- le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto e dei documenti di progetto;	
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;	
- le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;	
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.	
Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla	
data di emissione del certificato di verifica di conformità.	
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,	
imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.	
A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle	
forniture oggetto del Contratto.	
Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A.è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel	
presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.	
Articolo 26	
Trattamento dei dati personali	
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., di essersi reciprocamente	
informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al	
solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.	
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
 reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da	

	un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno	
	improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.	
	Articolo 27	
	Controversie e foro competente	
	Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del	
	presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, foro di Palermo, con esclusione del giudizio	
	arbitrale. Le parti sono tenute a esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria	
	di eventuali controversie.	
	Articolo 28	
	Responsabili per le attività contrattuali – Elezione di domicilio	
_	I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente Contratto sono:	
	per il Concessionario:	
	per l'Ente Affidante: il dirigente pro tempore del Servizio competente del Dipartimento regionale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità	
	Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di direzione dell'esecuzione del Contratto, compito dei	
	detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto del Contratto, di pianificare e di verificare gli interventi	
	da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.	
	Il Concessionario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come	
	segue:	
	Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi	
	che ne costituiscono oggetto.	
	Articolo 29	
	Disposizioni generali e norme di rinvio	
	Le disposizioni del presente Contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Tecnico.	
	In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, vale	
	l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto, e più coerente per il	
	21	
	31	

 rispetto dei contenuti degli Atti di Regolazione n. 22/2019 e 96/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART e della	
normativa comunitaria vigente in materia.	
Le clausole del presente contratto devono intendersi automaticamente integrate (ove lacunose) o recessive (in caso di contrasto)	
rispetto a quanto previsto nella normativa e negli atti di regolazione indicati nelle premesse, in particolare negli Atti di regolazione	
approvati dalle Delibere ART nn. 96/2018 e 22/2019.	
Le clausole del presente Contratto si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
cogente contenute in leggi o regolamenti o atti di regolazione che entreranno in vigore successivamente.	
Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di trasporto marittimo,	
comprese quelle che siano emanate in corso del Contratto.	
La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei	
regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di trasporto marittimo e di concessioni di servizi.	
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità	
perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.	
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.	
Il presente Contratto, composto da n pagine, è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle	
Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.	
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
Data e luogo	
Per l'amministrazione appaltante	
Per il concessionario	

32	

Il Concessionario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto,
 con la firma di seguito apposta accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole
in esso contenute, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti
 richiamati nel presente atto.
Il Concessionario
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, e gli allegati sotto indicati:
1. Bando di gara
 2. Allegato 2 Capitolato tecnico
3. Certificazione antimafia
4. Quietanza pagamento spese di pubblicità
5. Documentazione inerente la disponibilità locali per i servizi a terra
 6. Allegato 3.1. offerta tecnica- Programma di esercizio
7. Allegato 3.2 offerta tecnica – Schema tariffario
8. Allegato 3.3 offerta Tecnica – Schema di naviglio e manutenzione
 9. Allegato 3.4. Schema di servizi in caso di sciopero
10. Allegato 3.5. Dichiarazione di riservatezza
11. Allegato 4.1 Verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in concessione,
12. Allegato 4.2 Regole e criteri per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF)
 13. Allegato 4.3 Matrice dei rischi e misure per la mitigazione
14. Allegato 4.4 Piano Econonomico Finanziario del Concessionario
33

15. Allegato 4.5 Relazione Esplicativa del PEF del concessionario	
16. Allegato 5 Condizioni minime di qualità dei servizi	
17. Allegato 6 Carta dei Servizi	
18. Allegato 7 Assistenza alle PMR e formazione	
19. Allegato 8 Monitoraggio dei servizi	
20. Allegato 9 Piano di accesso al dato	
21. Allegato 10 Patto di integrità	
22. Allegato 11 personale attualmente impiegato	
23. Allegato 12 Dichiarazione dell'ausiliario	
24. Allegato 13 DUVRI per interferenze	
25. Allegato 14 Polizza ex art. 103 Codice Contratti	
26. Allegato 15 Polizza responsabilità civile da infortunio	
34	